

# Procedure di revisione fiscale: un utile vademecum per il contribuente

di Antonio Iorio e Alberto Santi

## SOMMARIO

	Pag.		Pag.
<b>Plusvalenze</b>	<b>4423</b>	<b>Perdite su crediti</b>	<b>4427</b>
<b>Sopravvenienze attive</b>	<b>4424</b>	<b>Accantonamento rischi su crediti</b>	<b>4428</b>
<b>Interessi attivi</b>	<b>4425</b>	<b>Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4429</b>
<b>Proventi immobiliari</b>	<b>4425</b>	<b>Ammortamenti immobilizzazioni materiali</b>	<b>4430</b>
<b>Minusvalenze</b>	<b>4426</b>		
<b>Sopravvenienze passive</b>	<b>4427</b>		

In attuazione di quanto recato dalle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 241/97, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 490/98 e dell'art. 4 del D.M. n. 164/99, i Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Consulenti del lavoro hanno recentemente elaborato i principi di revisione fiscale, intesi come procedure da espletare preordinatamente al rilascio della cosiddetta "certificazione tributaria". Questa Rivista ha riprodotto il testo integrale dell'elaborato (si veda "*Finanza & Fisco*" n. 32/99 - *Inserito staccabile*), che si presta in realtà - attesa l'autorevolezza della fonte da cui promana - a molteplici impieghi, che vanno ben al di là

della limitata funzione per la quale è stato realizzato. Esso, infatti, può costituire un utilissimo strumento, anche di agevole utilizzazione vista la struttura in forma di schede operative, per quanti abbiano a confrontarsi con la concreta determinazione del reddito d'impresa (contribuenti, consulenti, operatori del diritto tributario in genere), poiché formula una serie di domande circa il trattamento di alcune componenti suscettibili di verifica fiscale.

Desideriamo, pertanto, richiamare l'attenzione dei lettori su alcuni aspetti salienti rinvenibili dall'esame di questa lista di controlli, diretti a verificare la corretta applicazione delle norme fiscali sostanziali,

che dovrebbero opportunamente essere espletati in corso d'esercizio al fine di poter rilasciare la certificazione o comunque potersi esprimere positivamente circa l'operato del soggetto d'imposta.

## Plusvalenze

La prima *check-list* analizza in sintesi il trattamento fiscale delle plusvalenze patrimoniali, quale risulta dall'art. 54 del Tuir e dalle norme ad esso collegate. **I primi due quesiti**, in sostanza, tendono a richiamare l'attenzione del certificatore sugli aspetti generali della disciplina, imponendo una verifica dell'inquadramento della fattispecie nell'ambito della norma richiamata e delle modalità di determinazione del componente positivo di reddito in esame (differenza fra il corrispettivo, l'indennizzo o il valore normale in caso di destinazione del cespite a fini extra-impresariali e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto). Particolare attenzione, a questo proposito, dovrà essere prestata agli eventi produttivi di plusvalenze verificatisi in relazione ad alcuni mezzi di trasporto a motore, alla luce delle particolari prescrizioni per essi stabilite dal successivo art. 121-*bis* del Tuir.

**I quesiti n. 3 e 4** sono interamente dedicati alla valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate iscritte in bilancio secondo il cosiddetto "*equity method*". Segnatamente, il comma 2-*bis* dell'art. 54 stabilisce che se per effetto di tale criterio valutativo dovesse iscriversi in bilancio un componente positivo di reddito, questo non sarebbe tassato in mancanza di antecedenti deduzioni di minusvalenze emergenti da valutazione della medesima partecipazione con il metodo del patrimonio netto (vedasi la successiva **scheda n. 5**). Costituisce comunque momento impositivo dell'elemento in esame, la realizzazione della partecipazione. Il **punto n. 3** della scheda operativa chiede di verificare se i maggiori valori che risultano da siffatta valutazione siano stati incisi dall'imposta fino a concorrenza delle minusvalenze già dedotte. Il **punto successivo**, invece, richiama l'attenzione sulla necessità di tassare comunque il plusvalore in sospensione al momento del realizzo della partecipazione qualificata.

Anche per le immobilizzazioni finanziarie è consentito rateizzare l'eventuale plusvalenza in un arco

temporale massimo di cinque esercizi. **La domanda n. 5** ricorda, tuttavia, che tale opzione può essere esercitata purché il cespite alienato sia stato iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci dell'impresa.

Le **successive sette domande** vertono sul trattamento impositivo a fini reddituali delle operazioni aventi ad oggetto il compendio aziendale organizzato dall'imprenditore. In sintesi, dalla loro lettura emerge che il compito del certificatore è quello di accertare:

- che le plusvalenze generate dalla cessione o dal conferimento dell'azienda nel suo complesso (ivi inclusa la sua componente immateriale rappresentata dall'avviamento) abbiano concorso a formare il reddito;
- che l'azienda conferita fosse detenuta da più di cinque anni, se il cedente è un'impresa individuale ed abbia optato per la tassazione della plusvalenza in via separata (art. 16, comma 1, lett. g), del Tuir);
- il possesso per almeno tre anni se invece viene scelto di far concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito in quote costanti al massimo in cinque esercizi (art. 54, comma 4, del Tuir);
- che l'azienda era posseduta da almeno tre anni, se il contribuente ha scelto l'imposizione sostitutiva del 27%, ai sensi del D.Lgs. n. 358/97 (in "**Finanza & Fisco**" n. 48/97, pag. 5619) e che, naturalmente, detta imposta venga regolarmente versata entro cinque esercizi;
- che nell'atto di conferimento, se questo avviene a valori fiscalmente immutati, sia stata esercitata l'opzione per tale meccanismo impositivo, così come prescritto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 358/97;
- che sia stata mantenuta la continuità dei valori fiscali dell'azienda caduta in successione per causa di morte e pervenuta a familiari dell'imprenditore deceduto, successivamente al 31 dicembre 1996.

**L'ultimo quesito**, infine, ricorda a chi si confronta con la disciplina impositiva delle plusvalenze relative a beni strumentali che le stesse concorrono a formare la base di calcolo dell'Irap, a prescindere dalla loro classificazione nel conto economico, fatta eccezione per quelle scaturite dal trasferimento di aziende, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446/97 (CIR 4 giugno 1998, n. 141/E in "**Finanza & Fisco**" n. 24/98, pag. 2699).

## Sopravvenienze attive

Il primo quesito segnala al certificatore la necessità di accertare se, per le sopravvenienze costituite dalla differenza fra l'indennizzo per il risarcimento conseguito dal contribuente ed il valore fiscalmente riconosciuto del cespite perduto o danneggiato, relativamente alle quali sia stata esercitata la facoltà di rateizzarla in non più di cinque quote costanti, i beni medesimi siano stati posseduti per un periodo almeno pari a tre anni.

Le domande successive vertono, invece, sul regime fiscale dei contributi, oggetto come è noto di numerosi interventi modificativi anche in epoca recente. Fra le sopravvenienze attive rientrano, tuttavia, solo i contributi diversi:

- da quelli in conto esercizio spettanti in base a contratto, che costituiscono ricavi a norma dell'art. 53, comma 1, lett. e), del Tuir;
- da quelli in conto esercizio spettanti a norma di legge, che costituiscono anch'essi ricavi, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. f), del Tuir;
- da quelli destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, che non concorrono alla formazione del costo fiscale dei beni, in base al combinato disposto degli artt. 55, comma 3, lett. b) e 75 del Tuir e partecipano pertanto solo in via indiretta (sotto forma di minori ammortamenti, maggiori plusvalenze, minori minusvalenze, ecc.) alla determinazione della base imponibile.

Mentre i contributi testé elencati sono tassati in base all'ordinario principio di competenza - informatore dell'intera disciplina del reddito d'impresa - per i contributi che costituiscono sopravvenienze vale il criterio di cassa, ossia dell'effettiva percezione, salva la possibilità di optare per la tassazione in quote costanti in non più di cinque esercizi. In nota al terzo quesito, la scheda operativa sintetizza il trattamento impositivo dei contributi in conto capitale quale delineato dall'art. 55 anteriormente alle modifiche apportate.

Il quarto comma dell'articolo menzionato stabilisce la non concorrenza al computo della base imponibile per i versamenti a fondo perduto e per le rinunce fatte dai soci, i quali dunque devono formare oggetto di apposita variazione in diminuzione in

fase di redazione della dichiarazione dei redditi, ancorché gli ordini professionali che hanno elaborato la scheda rilevino come tale problema non dovrebbe porsi, atteso che il risultato civilistico dell'esercizio non dovrebbe esserne influenzato, dovendo l'operazione in esame avere esclusivo impatto a livello patrimoniale.

Mentre la domanda n. 5 è volta a sollecitare una verifica sull'operazione di riduzione dei debiti dell'impresa a seguito dell'omologazione del concordato fallimentare o preventivo, il quesito successivo è incentrato sulla problematica degli effetti fiscali connessi alla cessione dei contratti di leasing (su cui ci permettiamo di rinviare - senza pretesa di esaustività - al nostro Aspetti fiscali della cessione del contratto di leasing stipulato nell'esercizio dell'impresa, in *"Finanza & Fisco" n. 35/98, pag. 4037*). In tal caso, l'ultimo comma dell'art. 55 prevede che «... il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.» al momento della cessione; è significativo in proposito che la *check-list* prenda una netta posizione nel senso inizialmente propugnato dalla più attenta dottrina (fra gli altri, si veda P. BORIA, *Profili fiscali della cessione del contratto di leasing*, in *Riv. dir. trib.*, 1991, I, pag. 211) e più recentemente avallato anche dal Ministero delle finanze a mezzo della propria CIR 3 maggio 1996, n. 108/E, punto 6.11 (in *"Finanza & Fisco" n. 17/96, pag. 1703*), secondo cui la materia imponibile - onde evitare irrazionali duplicazioni d'imposta - è depurata dall'ammontare dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto attualizzati, ancora da corrispondere da parte del cessionario.

L'ultimo quesito della scheda è dedicato al regime Irap delle sopravvenienze attive che, secondo quanto chiarito dal D.Lgs. n. 176/99 (in *"Finanza & Fisco" n. 27/99, pag. 3441*), concorrono alla formazione dell'imponibile indipendentemente dall'eventuale classificazione fra i componenti straordinari di reddito del conto economico se correlate a costi ed oneri rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (un esempio sul quale l'Amministrazione ha avuto occasione di esprimersi in modo esplicito è rappresentato dal rimborso della tassa annuale di concessione governativa corrisposta in eccesso dalle società, su cui vedasi la recente CIR. n. 189/E del 21 settembre 1999 in *"Finanza & Fisco" n. 35/99, pag. 4166*).

## Interessi attivi

I **primi punti** della terza *check-list*, dedicata agli interessi attivi, richiamano i principi essenziali della disciplina tracciata dall'art. 56 del Tuir. Si richiede di accertare, segnatamente, che la contabilizzazione sia avvenuta in base al criterio di competenza e che il computo degli interessi, in mancanza di diversa pattuizione scritta, avvenga sulla base del saggio legale (attualmente fissato al 2,5% annuale dall'art. 1284 del Cod. Civ.). La rilevazione contabile degli interessi deve avvenire, come ricorda il **sesto quesito**, al lordo dell'eventuale ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.

Il **terzo quesito** presuppone una verifica della contabilizzazione degli interessi moratori sui crediti in sofferenza e quelli per dilazione di pagamento, di cui sia accertata la spettanza; sulle correlative svalutazioni ed accantonamenti si sofferma la successiva **scheda n. 8** che ne sancisce - entro certi limiti - la deducibilità dal reddito d'impresa. **La domanda successiva**, invece, verte sulla rilevazione per competenza e nella misura di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 602/73 ovvero all'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/72 degli interessi sui crediti d'imposta.

Concorrono a formare la base imponibile anche i cosiddetti scarti di emissione, vale a dire le maggiori somme rispetto al prezzo di emissione delle obbligazioni che il possessore ha diritto a percepire alla scadenza del titolo (sulle modalità di computo del componente reddituale in questione e per maggiori informazioni si fa rinvio a A. FIORELLI - A. SANTI, *La rilevazione per competenza degli scarti di emissione di titoli obbligazionari*, in **"Finanza & Fisco"**, n. 14/95, pag. 1054). Il criterio di imputazione della quota di scarto è quello di competenza, vale a dire si divide l'ammontare della detta differenza in relazione al numero dei giorni di durata del titolo e si moltiplica il risultato così ottenuto per il numero dei giorni possesso nell'esercizio, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. n. 250/95, convertito dalla Legge n. 349/95. Su questi aspetti si sofferma il **quesito n. 5** della scheda in commento.

L'**ultimo punto** della *check-list* affronta la delicata tematica del trattamento delle operazioni di pronti contro termine, disciplinato dal comma 3-*ter* dell'art. 56 del Tuir. In estrema sintesi, possiamo ricordare

che le dette operazioni generano eventualmente due tipologie di componenti reddituali e cioè:

- interessi attivi in favore del cessionario a pronti con obbligo di rivendita del titolo, che devono da questi essere computati nella propria base imponibile per competenza;
- una differenza (di segno positivo o negativo, evidentemente) tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, che concorre anch'essa alla formazione dell'imponibile fiscale per competenza.

## Proventi immobiliari

La strada per ottenere il "visto pesante" passa anche per un taglio dei proventi immobiliari, secondo le indicazioni che i Consigli nazionali dei professionisti contabili hanno formalizzato nella quarta scheda ad essi dedicati.

**La prima verifica** da compiere consiste nell'accertare se l'immobile è relativo all'impresa, secondo l'accezione di cui all'art. 77 del Tuir. La norma disciplina partitamente l'ipotesi in cui l'impresa sia esercitata in forma individuale e quella in cui essa abbia forma societaria (con ulteriore specifica disposizione per le società di fatto). Per le imprese individuali, il primo comma dell'art. 77 stabilisce una presunzione assoluta in ordine all'estensione dell'area di operatività oggettiva delle norme sul reddito d'impresa, ricomprendendovi - purché ovviamente appartenenti all'imprenditore - i beni espressamente indicati; per gli immobili, tuttavia, l'afferenza all'impresa è subordinata alla manifestazione di volontà dell'imprenditore, che si estrinseca nella loro rappresentazione fra le attività dell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del Cod. Civ. La peculiarità di questo criterio, che si estende - si noti - anche agli immobili strumentali, per i quali nessun rilievo viene attribuito dal legislatore al collegamento funzionale con l'attività imprenditoriale è stata posta in risalto da alcuna attenta dottrina (segnatamente M. MICCINESI, *Le plusvalenze d'impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Milano, 1993, pag. 140 e D. STEVANATO, *La disciplina fiscale dell'immobile estromesso dall'impresa*, in *Rass. Trib.*, 1994, pag. 16).

L'identificazione degli immobili relativi all'impresa è estremamente più agevole se ci si riferisce a soggetti aventi forma di società commerciale. Per le

società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società di capitale e gli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello stato aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, il secondo comma dell'art. 77 stabilisce che si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti.

Diverso è il caso delle società di fatto, per le quali, a cagione della diminuita autonomia patrimoniale e della più incerta separazione del patrimonio rispetto a quello dei soci, il terzo comma dell'articolo in esame propone un regime sostanzialmente analogo a quello delle imprese individuali.

Risposto positivamente al primo quesito, il **punto successivo** della scheda operativa impone un controllo sulla natura dell'immobile in relazione all'attività del contribuente e, precisamente, se lo stesso costituisce:

- a) un bene merce, idoneo a generare ricavi ai sensi dell'art. 53 del Tuir;
- b) un bene strumentale, per natura o per destinazione, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 40 del Tuir;
- c) ovvero un bene patrimonio, cioè un investimento.

Dalla diversa risposta a questa domanda discende un difforme trattamento impositivo dei componenti di reddito afferenti l'immobile.

I beni di cui ai precedenti punti a) e b), infatti, partecipano alla formazione del reddito d'impresa in base alle risultanze effettive del conto economico; quelli di cui al punto c), invece, sono tassati in base alle risultanze catastali, a tenore dell'art. 57 del Tuir, apportando al risultato civilistico le opportune variazioni in sede di compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Di sicura attualità è, infine, il controllo che richiede di espletare l'**ultimo quesito** della scheda, che richiama il disposto dell'art. 8 della Legge n. 431/98 (in "*Finanza & Fisco*" n. 4/99, pag. 430), a tenore del quale in caso di morosità dell'inquilino e se l'immobile dell'impresa risulta locato a fini abitativi, è consentito non subire l'imposizione sui canoni non riscossi dalla data del provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto. Relativamente ai canoni degli esercizi precedenti, tassati ancorché non riscossi, è possibile

usufruire di un apposito credito d'imposta.

## Minusvalenze

Con un richiamo ai presupposti essenziali del trattamento fiscale delle minusvalenze si apre la quinta scheda ad esse interamente dedicata, rilevabile dall'analisi combinata degli artt. 66 e 75 del Tuir.

Il **primo quesito** concerne, segnatamente, l'individuazione degli eventi suscettibili di generare il componente reddituale in discorso e da esso traspare un richiamo al principio secondo cui le minusvalenze, per avere piena dignità fiscale ossia risultare deducibili dalla base imponibile, devono essere effettivamente "*realizzate*". Viene infatti ricordato che l'art. 66 richiede a tal fine un atto traslativo della proprietà relativo a taluno dei beni diversi da quelli che danno luogo a ricavi ai sensi dell'art. 53, ovvero la percezione di un indennizzo assicurativo a fronte della perdita dei beni medesimi. Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della norma gli atti di destinazione a finalità extra-impresariali, idonei invece a produrre plusvalenze.

Il **punto successivo** richiama l'attenzione sulle modalità di determinazione delle minusvalenze, le quali si desumono dalla differenza tra l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto del bene ed il corrispettivo o l'indennizzo conseguito dal contribuente.

Il comma 1-*bis* dell'art. 66 - quasi in deroga ai criteri informativi della disciplina testé riferiti - è dedicato alla minusvalutazione delle partecipazioni detenute dall'impresa, in assenza di realizzo delle stesse. Se i titoli della società partecipata sono ammessi alla quotazione ufficiale ed iscritti nel bilancio della partecipante fra quelli dell'attivo immobilizzato, il loro valore minimo risulta ancorato alla media aritmetica dei prezzi dell'ultimo semestre. Il **terzo quesito**, appunto, ricorda all'operatore di verificare il rispetto di tale limite inferiore, onde avallare la deducibilità fiscale della svalutazione.

Per connessione di argomento, viene poi affrontata la tematica connessa all'iscrizione delle partecipazioni di controllo e di collegamento con il cosiddetto *equity method*, prescritto dal codice civile all'art. 2426, n. 4). Il comma successivo della norma di riferimento (ed il **quarto quesito** della scheda in esame) impone in questi casi, come è noto, di non com-

putare a detrimento dell'imponibile fiscale le quote di ammortamento del maggior valore della porzione di patrimonio netto della partecipata rispetto alla relativa quota del costo di acquisto della partecipazione, eventualmente imputato all'attivo della partecipante ed ammortizzato in sede civilistica.

**L'ultimo punto** sulle minusvalenze è dedicato alla nuova disciplina dei conferimenti effettuati a valori fiscalmente irrilevanti, in conformità dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358/97. Vi si precisa, infatti, che le minusvalenze cagionate da queste operazioni connotate da tale regime impositivo, alternativo rispetto alla più tradizionale ricostruzione secondo l'art. 54 del Tuir e subordinato al possesso da parte della conferente del complesso aziendale conferito da almeno tre anni - alla stregua dei componenti reddituali di segno opposto - non incidono sulla base imponibile e, quindi, devono formare oggetto di apposita variazione incrementativa in sede di dichiarazione dei redditi.

## Sopravvenienze passive

Si compone di soli tre quesiti ed è, quindi, abbastanza sintetica la scheda di revisione fiscale dedicata ai controlli da esperire sulle sopravvenienze passive, normativamente regolamentate ancora dai citati artt. 66 e 75 del Tuir. **Il primo punto** dell'elaborato verte sull'aspetto nodale dal quale discende il trattamento fiscale del componente in argomento, vale a dire la verifica del requisito della competenza a cui risulta connessa la sua imputazione a periodo.

Il comma 2 della prima delle disposizioni testé menzionate contempla, quali fattispecie fiscalmente atte a deprimere l'imponibile fiscale, il mancato conseguimento di ricavi od altri proventi ovvero il sostenimento di spese od oneri ascrivibili a componenti positivi che hanno concorso alla formazione del reddito in periodi d'imposta precedenti, nonché la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in esercizi anteriori. La prassi contabile, invece, è solita qualificare alla stregua di sopravvenienze passive le voci di costo di competenza di precedenti esercizi.

**Il primo quesito** della sesta scheda si riferisce proprio a questi elementi reddituali, richiedendo in proposito di verificare che il rinvio della loro imputazione al reddito fosse motivato dalla carenza dei presupposti di certezza ed oggettiva determinabilità, dal

momento che - in caso contrario - spese ed oneri non di competenza risulterebbero fiscalmente indeducibili.

**Il punto successivo**, invece, richiama il certificatore sul caso in cui il socio di società personali, analogamente a quanto disposto dall'art. 61, comma 5, per le società di capitali, abbia effettuato versamenti a fondo perduto o rinunciato a crediti in favore della società; gli ammontari corrispondenti non incidono direttamente sul risultato imponibile (correlativamente a quanto accade in capo alla partecipata), giacché vanno computati ad incremento del valore della partecipazione. Di talché, nel caso in cui fossero stati impropriamente trattati come sopravvenienze passive dovrebbero formare oggetto di ripresa fiscale.

**L'ultimo quesito** della scheda si riferisce invece al trattamento delle sopravvenienze ai fini Irap, per solito irrilevanti ai fini della sua determinazione, richiamando il principio di correlazione già ricordato per le sopravvenienze attive (per approfondimenti, cfr. *I ritocchi all'Irap per abolire il "terzo binario"*, in *"Finanza & Fisco" n. 31/99, pagg. 3770 ss.*). In particolare, si chiede di verificare che siano state dedotte le sopravvenienze connesse a ricavi od altri proventi che hanno concorso a formare la base imponibile del tributo regionale.

## Perdite su crediti

Attesa la loro peculiarità, le perdite su crediti sono trattate dalla Commissione separatamente rispetto agli altri elementi di reddito cui si riferisce l'art. 66 del Tuir. La relativa scheda elenca sei quesiti, **il primo** dei quali pone l'accento sui requisiti di "certezza" e di "precisione" che devono qualificare la perdita, affinché la stessa possa concorrere a determinare il reddito imponibile d'impresa. Come acutamente osservato dalla dottrina (fra gli altri, vedi, se vuoi R. LUPI, *Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti*, in *Rass. Trib.*, 1988, pag. 252), la terminologia impiegata dal legislatore non sottende la definitività (*rectius* l'irreversibilità) della perdita, bensì richiede una valutazione in ordine alla sua probabilità, nel senso che essa deve risultare così elevata da essere privilegiata, ai fini della rappresentazione contabile e fiscale, rispetto alla titolarità del diritto di credito, pur sempre esistente sul piano giuridico fino al suo definitivo stralcio.

Per i crediti commerciali di modesta entità, la prassi amministrativa avallata da una certa giurisprudenza prescinde - come è noto - dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che il modesto ammontare dei crediti può indurre l'impresa a non intraprendere tutte le azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi e potrebbero rivelarsi pertanto antieconomiche. La *check-list* chiede allora di accertare che sia stata verificata la non economicità delle procedure di recupero rispetto alla posizione creditoria.

Con il **quarto quesito**, si affronta la tematica della valenza degli atti dispositivi del diritto di credito e, conformemente a quanto stabilito dal Ministero a mezzo della propria RIS 13 marzo 1982, n. 9/634, si considerano deducibili le perdite derivanti da atti di cessione *pro-soluto* aventi data certa.

L'art. 66 del Tuir consente, in ogni caso, l'imputazione al reddito delle perdite su crediti nel caso in cui il debitore sia assoggettato ad una delle procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento. Di estremo interesse è, in proposito, la presa di posizione della Commissione sulla dibattuta tematica concernente l'individuazione del periodo di competenza al quale imputare tale componente di reddito. In particolare, si discute se le perdite su crediti relative a procedure concorsuali debbano essere necessariamente dedotte nell'esercizio in cui è stato emesso il provvedimento che dà inizio alla procedura, ovvero se il beneficio fiscale possa essere invocato anche in periodi d'imposta successivi, nel permanere della procedura medesima. Il **quesito n. 4** della scheda 7 depone chiaramente a favore di questa seconda soluzione, che troverebbe conforto secondo la dottrina (vedasi, ad esempio F. CROVATO, *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, Padova, 1997) nell'interpretazione letterale dell'art. 11 del D.P.R. n. 42/88, oltre che nella portata eminentemente valutativa della norma in commento.

**Gli ultimi due quesiti** devono guidare il certificatore, rispettivamente, nella deduzione delle perdite su crediti allorché la procedura concorsuale alla quale è stato assoggettato il debitore si sia aperta anteriormente alla data di entrata in vigore del Tuir (che deve avvenire in quote costanti di 1/5 a partire dall'esercizio in cui sono state imputate al conto economico), nonché nella rilevazione della perdita deduci-

bile, che rileva solo per la parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti operati in precedenza.

## Accantonamento rischi su crediti

La norma fiscale di riferimento è costituita dall'art. 71 del Tuir, che detta le condizioni per la deducibilità dell'accantonamento dal reddito d'impresa, che — per le imprese diverse dalle banche o dalle finanziarie soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 87/92 — non può eccedere il limite complessivo dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali risultanti in bilancio e, cioè, dei crediti che derivano “*dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53*” del Tuir. La misura dell'accantonamento massimo consentito deve essere ragguagliata alla durata dell'esercizio, se questa è diversa dai canonici dodici mesi.

Secondo quanto stabilito dal Ministero delle finanze (in proposito, la CIR 1° agosto 1987, n. 19 e la RIS 20 luglio 1995, n. 225 in “*Finanza & Fisco*” n. 35/95, pag. 2637) e ricordato dal **primo quesito** della scheda, nella base di computo dell'accantonamento per rischi su crediti non devono essere inclusi i crediti ceduti in factoring, ancorché è stato obiettato da più parti (per tutti, P. PURI, *Crediti ceduti ed accantonamento a fondo rischi*, in *Riv. dir. trib.*, 1991, I, pagg. 327 e ss.) che colui che cede con la formula del *pro-solvendo* sopporta in realtà il rischio della relativa retrocessione in caso di insolvenza del debitore ceduto.

Ai sensi del medesimo primo comma dell'art. 71 non rientrano nella base di commisurazione dell'ammontare deducibile i crediti coperti da garanzia assicurativa, limitatamente all'importo assicurato (ciò evidentemente al fine di evitare che il contribuente benefici di una doppia deduzione: del premio e della svalutazione), laddove invece i crediti assistiti da garanzie reali o personali possono concorrere a formare la base stessa.

Il **secondo quesito** della scheda n. 8) impone al certificatore di controllare che l'ammontare complessivo di svalutazioni ed accantonamenti per rischi su crediti abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali risultanti in

bilancio alla fine dell'esercizio. Superato questo limite, stabilisce il comma 2 dell'art. 71, l'eccedenza imputata a conto economico concorre a formare il reddito d'impresa nello stesso esercizio in cui sono state effettuate le svalutazioni e gli accantonamenti in esubero.

Come pone in risalto **il punto successivo**, le perdite relative a taluno dei crediti che hanno concorso a formare l'accantonamento devono primariamente incidere sulla consistenza del fondo e solo in quanto questo risulti insufficiente a coprirle.

**L'ultimo quesito** è, infine, dedicato alla rilevazione degli interessi attivi di mora, per i quali le svalutazioni e gli accantonamenti sono deducibili sino a concorrenza dell'importo dei crediti medesimi maturato nel periodo d'imposta. La tassazione è pertanto rinviata sino al momento in cui avvenga il relativo incasso.

## **Ammortamenti immobilizzazioni immateriali**

La nona *check-list* riguarda la verifica da condurre sugli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e dei costi pluriennali.

Proprio a questi ultimi si riferisce **la prima domanda**, con la quale si vuole richiamare l'osservanza del disposto di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 74 del Tuir, in base al quale le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute, ovvero in quote costanti nell'esercizio medesimo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Nel caso in cui - e questo è il punto che la scheda puntualmente richiama - tali spese sono state sostenute da imprese di nuova costituzione, la deducibilità è rinviata al primo esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. Nelle intenzioni del legislatore del Tuir siffatta disposizione, che sancisce una precisa correlazione fra costi e ricavi dell'impresa, ha portata agevolativa in quanto finalizzata a non gravare le imprese neocostituite da componenti di reddito di segno negativo che non avrebbero potuto essere recuperati, atteso il limitato ambito temporale di riporto delle perdite fiscali (ricordiamo, tuttavia, che il D.Lgs. n. 358/97 ha disposto che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei successivi

esercizi senza alcun limite di tempo).

**Il secondo quesito** verte sul trattamento delle spese di comunicazione aziendale (pubblicità e propaganda), che concorrono a formare il reddito nell'esercizio di sostenimento oppure possono essere capitalizzate e dedotte in quote costanti (a differenza di quanto testé ricordato a proposito delle spese relative a studi e ricerche) in cinque periodi d'imposta. Anche in questo caso, l'imputazione al risultato fiscale è rinviata al primo esercizio di conseguimento dei ricavi per le imprese di nuova costituzione.

**Il punto 3 ed il punto 4** intendono verificare il rispetto delle misure legali di quantificazione delle quote di ammortamento, sancite dall'art. 68, commi 1 e 3, del Tuir rispettivamente, per diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e brevetti industriali e per marchi d'impresa ed avviamento. Per quanto riguarda i primi, le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un terzo del costo (anche se la durata di utilizzazione del bene immateriale sia diversamente prevista dalla legge o dal contratto); i marchi e l'avviamento sono invece ammortizzabili in misura non superiore ad un decimo del costo. Occorre notare che in entrambi i casi il legislatore non impone che le quote siano costanti nel tempo, il che consente all'impresa una certa flessibilità nella determinazione dell'imponibile.

Vincolante, invece, è il disposto di cui al comma successivo dell'art. 68 (**quesito 5** della scheda), secondo il quale le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal relativo contratto o dalla legge. Nessuna variazione delle quote annuali è quindi consentita, anche alla luce del criterio dettato dall'art. 13 del D.P.R. n. 42/88, a tenore del quale esse si determinano dividendo il costo sostenuto per il numero degli esercizi di utilizzazione, computando in essi anche le frazioni di anno.

Particolare attenzione merita **l'ultimo punto** della scheda in argomento, che verte sul trattamento delle spese incrementative di natura straordinaria sostenute dall'impresa con riferimento a beni di terzi soggetti. Il quesito si limita a richiedere una verifica che la quota di ammortamento deducibile sia commisurata all'importo imputabile a ciascun esercizio. In effetti, con riferimento alle spese del genere sostenu-



te su immobili in locazione, il Ministero ha avuto occasione di pronunciarsi più volte, legittimando sostanzialmente una duplice alternativa:

a) Nelle risalenti RIS 8 febbraio 1979, n. 9/453 e RIS 10 luglio 1982, n. 9/2980 fu consentito il concorso delle spese di manutenzione straordinaria alla formazione del reddito in base al periodo nel quale esse esplicano la loro utilità, ossia in relazione alla durata del contratto di locazione;

b) Nella più recente CIR 27 maggio 1994, n. 73/E, punto 3.36 (in *“Finanza & Fisco” n. 22/94, pag. 1995*), viene invece stabilita la regola della quinquennalità, valida anche sul piano civilistico.

### **Ammortamenti immobilizzazioni materiali**

Un cenno infine ai punti salienti della decima ed ultima scheda, con la quale la verifica si sposta sull'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 67 del Tuir.

In sintesi, **il primo quesito** impone un controllo circa la congruità dei valori dei cespiti iscritti in bilancio con le risultanze del relativo registro obbligatorio ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 600/73. **Il punto successivo** richiama l'attenzione del certificatore sulla decorrenza del periodo di ammortamento, che coincide con l'esercizio di entrata in funzione del bene, vale a dire di suo effettivo utilizzo.

**I quesiti 3, 4 e 5** chiedono l'osservanza dei coefficienti di ammortamento stabiliti con il D.M. 31 dicembre 1988 e precisamente, se gli stessi siano stati applicati a categorie omogenee di beni, se non sia stata superata la soglia dei coefficienti ministeriali vigenti al momento di entrata in funzione dei beni e se il contribuente abbia provveduto a ragguagliare le quote di ammortamento alla durata dell'esercizio, così come prescritto dal terzo comma dell'art. 76.

Agli ammortamenti anticipati sono dedicati i due punti successivi, che richiamano l'attenzione sul rispetto dei limiti di deduzione:

- raddoppio della misura massima prevista per l'ammortamento ordinario, nell'esercizio in cui il bene è entrato in funzione la prima volta e nei due successivi

- e, con riferimento ai beni acquistati usati, computo dell'ammortamento anticipato da parte del nuo-

vo utilizzatore soltanto nell'esercizio di entrata in funzione del bene.

Un cenno merita il successivo **punto 10** della *check-list*, il quale richiama le disposizioni dell'art. 121-*bis* del Tuir in materia di ammortamento dei mezzi di trasporto a motore. Come è noto, la deducibilità fiscale — fatta eccezione per i casi in cui i beni in questione abbiano natura squisitamente strumentale all'attività dell'impresa, siano stati adibiti ad un uso pubblico ovvero assegnati ai dipendenti con facoltà di uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta — subisce una duplice limitazione, poiché non può eccedere la metà ed è comunque commisurata ad un costo fiscale del bene contingentato al massimo in 35 milioni di lire.

Ricordiamo, in proposito, le recenti prese di posizione restrittive in materia di immatricolazione di autovetture ad uso promiscuo (RIS n. 129/E del 29/07/1999 in *“Finanza & Fisco” n. 32/99, pag. 3933*). In attuazione di precise indicazioni comunitarie, infatti, non è più ulteriormente consentito immatricolare le autovetture “ad uso promiscuo” e, così facendo, sfuggire sostanzialmente alla disciplina restrittiva in termini di deducibilità fiscale dei componenti negativi di reddito dalle stesse generati, ai sensi dell'art. 121-*bis* del Tuir. Sul punto, sono state quindi ormai superate le indicazioni ministeriali di cui alla CIR 10 febbraio 1998, n. 48/E (in *“Finanza & Fisco” n. 7/98, pag. 908*).

Ritornando nell'alveo normativo di cui all'art. 67, **il quesito n. 12** richiama l'attività di verifica sulle implicazioni fiscali dell'operazione di affitto o di usufrutto di azienda. Il comma 9 dell'articolo in esame consente all'affittuario o all'usufruttuario di computare a detrimento della propria base imponibile le quote di ammortamento dei cespiti facenti parte del compendio aziendale trasferito. Ciò è vero nella misura in cui le parti non abbiano pattuito di derogare alle norme contenute nell'art. 2561 del Cod. Civ., a tenore del quale incombe appunto sull'affittuario o sull'usufruttuario l'obbligo di conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni delle scorte (art. 14 del D.P.R. n. 42/88).

In caso contrario, le quote di ammortamento continueranno ad essere dedotte in capo al concedente,

che subisce l'effetto pregiudizievole del deperimento dei cespiti. Compito del certificatore è appunto quello di verificare - in base alle convenzioni contrattuali - che le quote di ammortamento siano state correttamente considerate nella determinazione del reddito dell'uno o dell'altro soggetto. Peraltro, giova ricordare come il componente di reddito di cui trattasi non concorre a formare la base imponibile ai fini Irap, dal momento che la sua natura, secondo la dottrina maggioritaria (ma in senso contrario, in alcune fattispecie, vedi se vuoi M. ALDERIGHI - M. GIONTEL-

LA, *L'ammortamento nell'affitto e usufrutto di azienda. Aspetti civilistici, contabili e fiscali*, in *il fisco*, 1990, pag. 3251 e L. CARPENTIERI, *L'affitto di azienda nella prospettiva delle continuità dei valori fiscalmente riconosciuti*, in *Riv. dir. trib.*, 1992, I, pag. 791) e la prassi amministrativa, non è di vero e proprio ammortamento, bensì di accantonamento ad un fondo per il ripristino dell'efficienza dell'azienda e, come tale, da allocare nella voce B.13) del conto economico, irrilevante ai fini del tributo regionale (CIR 4 giugno 1998, n. 141/E).